



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1992/10

UDIENZA DEL

06/11/2012

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	LAMORGESE	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	QUARTA	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	D'ANTONIO	PIER LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

508/02/13

PRONUNCIATA IL:

10 DIC. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17 DIC. 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1992/10 depositato il 03/08/2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030201293/2010 I.V.A. 2006 contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

proposto dal ricorrente:

difeso da:
VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR,56 73100 LECCE LE

Il Segretario
STEFANO MARR
Collaboratore Tributario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 03/08/2010 la " **S.R.L.**", in persona del legale rappresentante Sig. _____, impugnava dinanzi a questa Commissione Tributaria Provinciale l'avviso di accertamento n. TVM030201293/2010, relativo al periodo d'imposta 2006, notificato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce in data 20/05/2010.

Con il predetto avviso l'Ufficio, ritenendo la società appartenere alla sfera dei soggetti qualificati di comodo ai sensi dell'art. 30, Legge n. 724/94, dopo aver accertato ai fini IRES un maggior reddito di impresa pari ad € 157.554,96 nonché ai fini IVA un minor credito di imposta pari ad € 19.261,00, richiedeva il pagamento di una maggiore IRES per € 40.259,00, di una maggiore IVA per € 19.261,00 ed irrogava sanzioni per € 59.518,00.

In particolare, l'odierna ricorrente, sia nel ricorso introduttivo sia nelle successive memorie depositate in data 29/09/2011, nel ripercorrere dettagliatamente la storia della nascita della società, sottolineava come l'effettiva entrata in funzione della stessa, fosse avvenuta solo in data 01/03/2007 e, a tal uopo, allegava tutta la documentazione attestante quanto sostenuto.

Concludeva chiedendo - previa sospensiva - l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari.

Con controdeduzioni depositate in atti in data 29/10/2010 si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce, ritenendo il proprio operato del tutto legittimo e fondato, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

All'udienza del 15/12/2011 la Commissione accoglieva la istanza di sospensione.

All'odierna udienza pubblica, questo Collegio, esaminati gli atti processuali, sentite le parti intervenute riserva la decisione in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita totale accoglimento e, pertanto, l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato.

2

La società ricorrente, infatti, attraverso la copiosa documentazione depositata in atti ha ampiamente dimostrato l'infondatezza della pretesa tributaria avanzata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce.

In particolare, le motivazioni addotte dall'Ufficio nell'avviso di accertamento, odiernamente impugnato, riguardano due punti specifici:

- 1) il non aver compilato la sezione "verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi;
- 2) l'aver indicato al rigo RF72 la causa di esclusione n. 2 concernente i soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta.

A tal proposito, il comportamento tenuto dalla società ricorrente, diversamente da quanto sostenuto dall'ufficio, appare del tutto legittimo e fondato.

Ed infatti, la S.R.L., con l'atto introduttivo e, successivamente, con le memorie difensive, depositate in data 29/09/2011, e con la relativa documentazione allegata, ha avuto modo di dimostrare che nonostante la nascita della società era da ricondursi all'anno 1992, tuttavia la data effettiva di inizio di operatività della stessa doveva farsi risalire solo al mese di aprile dell'anno 2007. At

Questo perché per una serie di concause la società non era riuscita prima dell'11 aprile 2007 a diventare operativa: ovvero, dapprima la necessità di finanziamento, poi, la costruzione dell'immobile e la realizzazione degli impianti - che in corso d'opera non furono eseguiti a regola d'arte, con ulteriore aggravio di tempo e di spese - da ultimo, l'ottenimento del certificato di agibilità da parte del Comune di ● n. 7/2007 conseguito solo in data 01/03/2007.

La dimostrazione di quanto detto è costituita dalle scritture contabili, dal bilancio e dal mod. Unico relativo all'anno 2006. Nell'estratto del libro giornale, allegato in atti, si nota come tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono contabilizzate con la denominazione del relativo conto di raggruppamento "in corso". Si evidenzia, altresì come nelle scritture contabili del bilancio di esercizio e nel mod. Unico 2006 non sono stati applicati ammortamenti per nessuna delle immobilizzazioni iscritte nel bilancio essendo tutte al 21/12/2006 ancora "in corso" di ultimazione e, quindi, a dimostrazione che la ricorrente nell'annualità in questione deteneva le

immobilizzazioni materiali ed immateriali nella condizione di non utilizzabilità e, pertanto, improduttive di qualsiasi provento.


Alla luce di tanto, considerato che la disciplina delle società non operative costituisce una presunzione legale relativa, con inversione dell'onere probatorio, e che nel caso di specie la ricorrente ha ampiamente dedotto e documentato l'effettiva esistenza delle cause di esclusione della stessa, la pretesa tributaria per cui è causa deve essere ritenuta del tutto infondata ed illegittima;

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Lecce, 10 DIC. 2013

Il Giudice Estensore
Antonio Quarta



Il Presidente
Dot. Alfredo Lamorgese

